COMMISSIONE VI

FINANZE

67.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (2776) 3

Piro Franco, *Presidente*, (PSI) *Relatore* 3, 6

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 6

Bruzzani Riccardo (PCI) 5

D'Amato Carlo (PSI) 6

Rosini Giacomo (DC) 5

Votazione nominale:

Piro Franco, *Presidente* 6

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Senatori Scevarolli ed altri: Istituzione della sede decentrata della Scula centrale tributaria « Ezio Vanoni » nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati *(Approvata dal Senato, modificata dalla VI Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla VI Commissione del Senato)* (2744-*B*) 6

Piro Franco, *Presidente* 6, 7

Auleta Francesco (PCI) 7

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 7

D'Amato Carlo (PSI) 7

Rosini Giacomo (DC) 7

Votazione nominale:

Piro Franco, *Presidente* 8

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3822) 9

Piro Franco, *Presidente*, (PSI) *Relatore* 9

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,10.

FRANCESCO AULETA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 maggio 1988.

Ricordo che la nostra Commissione aveva esaminato il provvedimento in sede referente nella seduta del 25 luglio 1990.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 26 luglio 1990, ha espresso un nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

In qualità di relatore, mi richiamo alla relazione svolta nel corso dell'esame in sede referente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'articolo 1 del decreeto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – 1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2 immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione.

2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione è assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati ed accettato da un corrispondente ente costituito in Italia, che:

a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Ialia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei

limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato internazionale;

b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto.

3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 è assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le modalità stabilite con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi.

4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresì assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:

a) da uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunità economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto;

b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunità economica europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.

5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2 lettera *b)*, oltre ai compiti precisati dai commi precedenti:

a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;

b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore;

c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti,

nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge.

9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 163-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'articolo 313 del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni ».

(È approvato).

ART. 2.

1. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'ente di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

(È approvato).

ART. 3.

1. L'ente riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei modi indicati dall'articolo 1 comma 2, lettera *b)* e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è abilitato ad emettere i certificati internazionali di assicurazione richiesti per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, assumendo nei confronti dei corrispondenti enti costituiti in Stati esteri le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.

2. Sono altresì attribuite allo stesso ente le funzioni di ufficio nazionale di assicurazione per l'Italia ai sensi e per gli effetti delle direttive del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE e del 29 dicembre 1983, n. 84/5/CEE.

3. Per i rimborsi effettuati a seguito di sinistri causati sul territorio dei Paesi cui sono applicabili le direttive di cui al comma 2, da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'ente ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

RICCARDO BRUZZANI. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in esame, con il quale si realizza l'obiettivo di garantire la « copertura » assicurativa sull'intero territorio comunitario, risolvendo in modo positivo i problemi derivanti dalle diverse discipline previste nell'ambito dei paesi comunitari in materia di danni causati da veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati in Stati esteri e circolanti sul territorio nazionale. In definitiva, la nostra legislazione si adegua anche in questa materia alla normativa comunitaria, anche se ciò avviene con un ritardo di quindici anni e a distanza di circa due anni dall'approvazione del disegno di legge da parte del Senato.

GIACOMO ROSINI. Signor presidente, ascoltando l'intervento del collega che mi ha preceduto mi è venuta in mente una frase di Montale, poeta che, ancorché discusso, rimane grande. Nel corso di una delle ultime interviste rilasciate alla stampa, infatti, Montale osservava, a proposito del nostro paese, che non vi era necessità di riforme sconvolgenti, essendo

sufficiente disporre di un gruppo di riformisti, cioè di persone che, possedendo i « ferri del mestiere » ed essendo dotate di grande capacità anche sotto il profilo empirico, fossero in grado di collocare distintamente, una dopo l'altra, le piastrine di un mosaico. Ritengo che con l'approvazione del provvedimento in esame il Parlamento abbia collocato una piccola piastrina nel processo di modernizzazione del nostro paese, anche nella prospettiva, ormai imminente, dell'unificazione del mercato europeo. Per tale ragione, preannuncio che il gruppo democratico cristiano voterà con soddisfazione a favore del disegno di legge n. 2776.

CARLO D'AMATO. A nome del gruppo socialista, esprimo soddisfazione per l'unanime posizione favorevole registratasi sul provvedimento in esame, volto a creare condizioni di *par condicio* tra i cittadini della Comunità europea. Si tratta di un notevole passo in avanti nel contesto di un processo la cui evoluzione va favorita con l'adozione di concrete iniziative legislative.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo esprime soddisfazione per la posizione espressa dai gruppi parlamentari in merito al provvedimento in esame e rivolge un particolare ringraziamento alla Commissione ed al relatore, per il contributo offerto alla sollecita definizione dell'*iter* del disegno di legge n. 2776.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri » *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (2776):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Azzaro, Bellocchio, Borgoglio, Bruzzani, D'Amato Carlo, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Gei, Grillo Luigi, Monello, Orciari, Pascolat, Patria, Pellicani, Pellizzari, Piro, Polidori, Pumilia, Romani, Rosini, Serra, Tarabini, Umidi Sala e Usellini.

Discussione della proposta di legge senatori Scevarolli ed altri: Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati (Approvata dal Senato, modificata dalla VI Commissione permenente della Camera e nuovamente modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2744-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Scevarolli, Bozzello Verole e Cimino: « Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati », già approvata dal Senato nella seduta del 17 maggio 1988, modificata dalla nostra Commissione nella seduta del 16 novembre 1989 e nuovamente modificata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 luglio 1990.

Comunico che la Commissione bilancio, in data odierna, ha deliberato di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

In sostituzione del relatore, onorevole Wilmo Ferrari, momentaneamente assente, faccio presente che la VI Commissione del Senato ha apportato una sola modifica al comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento, introducendo il riferimento all'anno finanziario 1990 anziché al 1989. Raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Dichiaro il consenso del Governo sulla proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VI Commissione permanente del Senato.

FRANCESCO AULETA. Oggi finalmente l'*iter* del provvedimento sembra sia giunto a conclusione. Ricordo che già nel corso della passata legislatura assunsi l'iniziativa di proporre al Parlamento il trasferimento di questo edificio attribuito al Vanvitelli e sito nel comune di Scafati; sulla scorta di tale proposta, successivamente ne vennero presentate altre sia alla Camera sia al Senato.

Durante l'esame del provvedimento pervenutoci dal Senato, è emersa invece la necessità di procedere ad una ristrutturazione dell'edificio, prevedendovi l'istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni ». Il gruppo comunista non può fare altro che prendere atto con compiacimento che finalmente il provvedimento è giunto alla sua positiva conclusione.

CARLO D'AMATO. Il gruppo socialista, nel preannunciare il voto favorevole, esprime viva soddisfazione per la definizione di questo provvedimento, che sostanzialmente presenta due aspetti positivi: da un lato quello del recupero di una struttura che obiettivamente era sottoutilizzata o non utilizzata, dall'altro quello dell'istituzione di una sede della Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » che assume rilevanza specialmente in Campania, dove si avverte in maniera particolare l'esigenza di corsi di formazione e di approfondimento dell'amministrazione finanziaria.

GIACOMO ROSINI. Il gruppo della democrazia cristiana esprime il proprio consenso a questa proposta di legge che, dopo qualche piccola incertezza, è giunta in dirittura d'arrivo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VI Commissione permanente del Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. Ai fini dell'istituzione della sede decentrata di cui all'articolo 1, l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a restaurare e ristrutturare, nel rispetto dei vincoli architettonici ed artistici, l'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati, via Vitiello, nonché ad adattare le strutture della adiacente scuola collegio della stessa amministrazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1989, si provvede a carico della disponibilità, in conto residui, del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

3. La predetta somma di lire 9 miliardi è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e correlativamente iscritta al capitolo 501 del medesimo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Alle spese di funzionamento della sede decentrata della Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » di Scafati si farà fronte nei limiti degli stanziamenti del capitolo 1641 dello stato di previsione del Ministero delle finanze e del capitolo 140 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Ai fini dell'istituzione della sede decentrata di cui all'articolo 1, l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a restaurare e ristrutturare, nel rispetto dei vincoli architettonici ed artistici, l'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati, via Vitiello, nonché ad adattare le strutture della adiacente scuola collegio della stessa amministrazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1990, si provvede a carico della disponibilità, in conto residui, del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

3. La predetta somma di lire 9 miliardi è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e correlativamente iscritta al capitolo 501 del medesimo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Alle spese di funzionamento della sede decentrata della Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » di Scafati si farà fronte nei limiti degli stanziamenti del capitolo 1641 dello stato di previsione del Ministero delle finanze e del capitolo 140 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della VI Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale. Sospenderò quindi la seduta, fino alla ripresa pomeridiana.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Scevarolli ed altri: « Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati » *(Approvata dal Senato, modificata dalla VI Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2744-B):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Azzaro, Bellocchio, Borgoglio, Bruzzani, D'Amato Carlo, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Gei, Grillo Luigi, Monello, Orciari, Pascolat, Patria, Pellicani, Pellizzari, Piro, Polidori, Pumilia, Romani, Rosini, Serra, Tarabini, Umidi Sala e Usellini.

La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 16.50.

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 5 aprile 1989.

Ricordo che, nella seduta del 18 aprile scorso, la Commissione ha proceduto all'approvazione in linea di principio di una serie di emendamenti e subemendamenti, sui quali si sono successivamente pronunciate le Commissioni competenti.

Ricordo, altresì, che nella seduta del 4 luglio scorso sono stati approvati i primi quattro articoli del disegno di legge.

Proseguiamo nella discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(Poteri attribuiti all'ISVAP).

1. Qualora la partecipazione comporti il controllo della società partecipata e questa eserciti attività non connessa con quella assicurativa, l'ISVAP ordina che la stessa sia opportunamente ridotta, assegnando a tal fine un termine adeguato perché l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per l'impresa di assicurazione.

2. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP propone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei casi in cui, pur svolgendo la società controllata attività connessa con l'attività assicurativa, dalla partecipazione stessa possa derivare una situazione di grave pericolo per la stabilità dell'impresa di assicurazione.

4. Per la partecipazione che non comporti il controllo della società partecipata, l'ISVAP, qualora accerti che la stessa determina grave pericolo per la stabilità dell'impresa di assicurazione avuto riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa ed all'andamento gestionale della società partecipata, dispone che la partecipazione stessa sia ridotta entro limiti tali da eliminare detto pericolo. L'ISVAP assegna un termine adeguato perché l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per l'impresa di assicurazione.

5. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 4 comporta l'esclusione della parte dell'investimento non riconosciuta dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Comunico che a tale articolo, oltre agli emendamenti già approvati in linea di principio nella seduta del 18 aprile scorso, è stato da me presentato, in qualità di relatore, il seguente subemendamento:

All'emendamento 5. 3, sopprimere le parole: in ogni caso al di sotto del limite del controllo e.

0. 5. 3. 1.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole sul subemendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 5.1, già approvato in linea di principio con il parere favorevole del relatore e del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.5.3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 5.3, già approvato in linea di principio con il parere favorevole del relatore e del Governo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio e Bruzzani 5.4, già approvato in linea di principio con il parere favorevole del relatore e del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Propongo ai colleghi, in considerazione delle esigenze funzionali dell'ISVAP, di invitare la Commissione affari costituzionali a rivedere il parere espresso il 19 giugno scorso relativamente alla condizione soppressiva del comma 2-*ter* del mio emendamento 18.2.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 18 settembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO